



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 30 marzo 2021.

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Con il presente sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale.

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

In specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

Il presente regolamento quindi disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico), così come sopra istituito, e sostituisce:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza Comunale.

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 2 - Parità di gettito

Il canone unico è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

ART. 3 - Tratti di strada dei centri urbani

Si ricomprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'articolo 2, comma 7, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

esposizione pubblicitaria e mercatale, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia temporanee che permanenti, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. Con il termine "spazi ed aree pubbliche" si intendono le aree pubbliche, e relativi spazi sottostanti e soprastanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree private sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio comprese le aree assoggettate all'uso pubblico.

3. Per aree comunali si intendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

6. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

ART. 4 – Classificazione del Comune

Il Comune appartiene alla VII fascia demografica, avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2020 di n. 10728 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

ART. 5 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera

b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

ART. 6 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 7 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
3. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. La popolazione di questo Comune alla data 31/12/2009 era di abitanti n. 10.862.

Art. 8 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno si intende il periodo dal 01/01 al 31/12);
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, sono soggette al canone per il periodo effettivo di occupazione.

ART. 9 – Procedimento di occupazione suolo pubblico

2. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche sul territorio comunale, in via temporanea o permanente, deve presentare, al protocollo dell'Ente, un'istanza volta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione o concessione di occupazione suolo pubblico.
3. Per far fronte a situazioni d'emergenza qualora si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, viene rilasciata autorizzazione urgente. In questi casi l'occupazione potrà essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione. L'occupante di fatto provvederà a darne notizia al Comando di Polizia Locale che, accertato il sussistere delle condizioni d'urgenza ne convaliderà l'avvenuta occupazione d'urgenza chiedendo il pagamento del canone. Nel caso in cui l'urgenza non potrà essere confermata, verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
4. Per le occupazioni in occasione di manifestazioni, nella presentazione della domanda occorre tenere conto anche di quanto previsto dallo specifico "Regolamento Comunale per le manifestazioni pubbliche temporanee locali".
5. L'istanza di occupazione di suolo pubblico sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, deve essere corredata da tutta la documentazione obbligatoria compresi gli elaborati grafici quali piante, planimetrie e fotogrammi e deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune o comunque riportare tutti i dati ivi richiesti, e dovrà contenere:
 - a) per le persone fisiche e imprese individuali: generalità, residenza, domicilio legale e codice fiscale del richiedente nonché partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, contatti telefonici, indirizzo e-mail ed eventualmente di Posta Elettronica Certificata;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a): denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e numero di partita IVA, nonché le generalità e la qualità di colui che sottoscrive la domanda, contatti telefonici, indirizzo e-mail ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si intende occupare, con precisa localizzazione rispetto alla via, al numero civico più prossimo e con indicazione, negli elaborati tecnico grafici, delle distanze da punti notevoli, al fine di garantire la sua inequivocabile collocazione spaziale;
 - d) la superficie esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
 - e) la durata (data inizio e fine), la frequenza e la fascia oraria dell'occupazione;
 - f) la finalità dell'occupazione, ovvero l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela della pubblica sicurezza.

6. L'istanza deve essere accompagnata da copia del documento di identità del richiedente, qualora non presentata personalmente.

7. I termini di conclusione del procedimento di rilascio/diniego del rilascio del titolo autorizzativo sono suddivisi in tre tipologie:

- a) concessioni permanenti per l'occupazione di suolo pubblico con o senza manomissione di suolo pubblico: 60 giorni
- b) autorizzazioni temporanee per occupazione suolo pubblico con o senza manomissione di suolo: 30 giorni
- c) autorizzazioni temporanee per occupazione suolo pubblico con carattere di urgenza, con o senza manomissione di suolo pubblico: 24 ore decorrenti dalla data di presentazione della domanda

8. Qualora sia necessaria la formulazione di parere e/o di prescrizioni da parte delle Aree Polizia Locale, Patrimonio e Lavori Pubblici, Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive, la stessa deve essere richiesta in fase istruttoria della domanda di occupazione.

Nel caso in cui i Servizi/Uffici, tenuti all'espressione del parere, rilevassero carenze per le quali sia necessario richiedere integrazioni, dovranno far pervenire, all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni di occupazione, la richiesta in tempo utile affinché possano essere rispettate le tempistiche di cui al comma 7).

Art. 10 – Provvedimenti autorizzativi

1. L'autorizzazione o concessione all'occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata dal Servizio competente, nel rispetto delle tempistiche indicate nel precedente articolo.

2. Qualora la stessa area sia richiesta da più soggetti, avrà la priorità il primo richiedente risultante dal numero e data di protocollo.

3. L'autorizzazione/concessione si intende rilasciata dal Comune:

- a) senza pregiudizio nei confronti dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti di fatto dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato l'Ente da qualsiasi responsabilità;
- b) con l'obbligo da parte dell'intestatario del provvedimento di concessione di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- d) con l'indicazione di un termine.

4. Il rilascio del provvedimento autorizzativo di occupazione senza manomissione di suolo pubblico potrà essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, pari al cinquanta per cento del canone dovuto o all'importo della prima rata di canone, che resterà vincolato a favore dell'Ente a garanzia del rispetto, da parte dell'occupante, delle condizioni contenute nel provvedimento stesso.

5. Il rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinato alla presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuto versamento del relativo canone.



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

6. Il provvedimento autorizzativo deve essere ritirato prima della data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro, entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di rilascio della Concessione, della quale verrà data comunicazione tramite Posta Elettronica, Posta Elettronica Certificata o negli altri modi previsti dalla legge, comporterà la qualificazione dell'occupazione stessa come abusiva.

7. Il provvedimento di concessione si intende rilasciato al richiedente che non può trasferire a terzi il diritto.

Nei casi di occupazione permanente di suolo pubblico a servizio di attività di somministrazione mediante "dehors" fissi o con soli arredi, la cessazione od il trasferimento ad altro indirizzo senza il contestuale subingresso da parte di terzi comporta il decadimento del diritto di occupazione con relativa rimozione e restituzione dell'area alla collettività. Nel caso di cessione a terzi dell'attività, verificata da parte dello Sportello Unico Attività Produttive la regolarità del subingresso, sarà possibile volturare l'atto autorizzativo di concessione suolo pubblico al subentrante che ne faccia richiesta scritta. Qualora l'intestatario del provvedimento interrompesse l'occupazione prima del termine prefissato, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente che procederà all'archiviazione dell'atto concessorio. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

Art. 11 – Occupazioni con manomissione di suolo pubblico

1. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che deve manomettere il suolo pubblico, per l'esecuzione di lavori è tenuto a presentare domanda, con marca da bollo di valore corrente, nella quale devono essere indicati e precisati in forma di progetto schematico:

a) il tipo d'intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (via e numeri civici);

b) la superficie (lunghezza e larghezza) e la profondità dello scavo;

c) la durata prevista dei lavori; d) il suolo interessato, il tipo di pavimentazione e il numero

di attraversamenti stradali;

e) l'eventuale installazione di nuovi manufatti;

f) l'ubicazione dei servizi esistenti (ove possibile);

g) gli estremi della ditta esecutrice i lavori.

Alla domanda dovrà essere debitamente allegata, in duplice copia:

- opportuna documentazione grafica/fotografica atta a ben illustrare le località e le modalità d'intervento con evidenziata la superficie di suolo pubblico che occorre manomettere ed indicato il servizio e/o ogni manufatto che si intende realizzare;
- planimetria di dettaglio in scala adeguata al tipo di intervento con indicate le opere che si intendono realizzare opportunamente quotate;
- almeno una sezione trasversale ed almeno una sezione longitudinale di progetto opportunamente quotata con precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

- dei manufatti e reti tecnologiche comunque interessate dall'intervento;
- adeguata documentazione fotografica adatta a rappresentare l'intera estensione di suolo pubblico interessata dall'intervento.

Prima dell'esecuzione dei lavori la Ditta esecutrice dovrà munirsi di tutti i Nulla Osta ed autorizzazioni di terzi e/o enti interessati sia proprietari della sede stradale sia per quanto riguarda gli eventuali sottoservizi incontrati durante le operazioni di scavo.

Il rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinato alla presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuto versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

4. La manomissione, l'esecuzione degli scavi ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti, a perfetta regola d'arte, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni secondo le modalità e prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni stesse.

5. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito entro 6 mesi dalla data della scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico, previa presentazione della richiesta o della dichiarazione prevista dalle procedure vigenti.

6. Entro 3 mesi dalla fine dei lavori, un sopralluogo tecnico verificherà il corretto ripristino dell'area oggetto di manomissione.

7. Nel caso in cui si rilevi che i lavori di ripristino non siano stati eseguiti a regola d'arte, il Comune diffiderà i titolari dell'autorizzazione al completo rifacimento, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione. Decorso il termine assegnato, qualora il ripristino sia stato eseguito in modo anche parzialmente difforme, o non sia stato eseguito, il Comune provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori e in danno del titolare dell'autorizzazione addebiterà le spese sostenute.

8. L'addebito delle spese sarà applicato anche qualora si verificassero danni a cose o persone.

Art. 12 – Obblighi dell'occupante

1. L'occupante è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione.

2. L'occupante è tenuto al pagamento del canone alle scadenze previste.

3. Alla scadenza della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, l'intestatario del provvedimento dovrà eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino dello spazio pubblico.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite al comma precedente vi provvederà l'Ente con addebito delle spese in capo all'intestatario del provvedimento.

5. L'occupante è tenuto a esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio e della forza pubblica.

6. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.

7. Durante l'esecuzione di lavori, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, l'intestatario del provvedimento di concessione dovrà osservare le prescrizioni generali e particolari previste nel relativo atto concessorio.



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

8. La concessione obbliga l'intestatario a non utilizzare impropriamente i beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dal provvedimento. La stessa concessione non esonera dall'obbligo in capo all'occupante di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito arrecarvi qualsiasi danno, infiggervi pali, chiodi e punte o smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e, fermo comunque l'obbligo di riporre in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 13 – Rinnovo, proroga e decadenza

1. Alla regolare scadenza delle concessioni le stesse possono essere:

- a) rinnovate nel caso di occupazioni permanenti;
- b) prorogate nel caso di occupazioni temporanee.

Al fine di procedere al rinnovo della concessione permanente è necessario inoltrare una nuova istanza che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione;

Per procedere alla proroga dell'occupazione temporanea l'istanza dovrà essere protocollata entro la data di scadenza della concessione.

2. Sono causa di decadenza del diritto a occupare gli spazi e le aree pubbliche:

- a) il mancato versamento del canone nei tempi previsti, con conseguente attivazione delle procedure stabilite nel presente regolamento;
- e) l'uso improprio dello spazio pubblico diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione;

3. È facoltà dell'Ente la revoca, modifica o sospensione dell'occupazione, da effettuarsi in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, sicurezza o per abuso da parte del titolare.

4. Il titolare del provvedimento dichiarato decaduto, per le cause indicate al comma 1, lettere a., b. e c., non può ottenere il rinnovo a nuova concessione per un anno decorrente dalla data di decadenza,

Art. 14 – Occupazioni Abusive

1. Sono qualificate come abusive:

- a) le occupazioni di fatto che non siano precedute dal rilascio del provvedimento di concessione;
- b) le occupazioni che violano o sono in contrasto con il presente Regolamento e con la normativa nazionale vigente;
- c) le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale dispone, sulla base del verbale di accertamento dei luoghi, la rimozione di quanto presente sull'area occupata e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso detto termine, senza che l'occupante abbia atteso a quanto disposto, si procederà d'ufficio con addebito di tutte le spese agli occupanti di fatto. Le occupazioni abusive ai fini del conteggio del canone e delle sanzioni si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

3. Alle occupazioni abusive, che si trovano nelle condizioni di poter ottenere la concessione all'occupazione in sanatoria, sono applicate le medesime tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, con l'applicazione aggiuntiva delle sanzioni e delle penali.

Art. 15 Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. 2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 16 Norme di riferimento

Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 17 del 12.04.2011 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.

Art. 17 Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni è l'ente proprietario della strada. Per i tratti di strada statali, regionali o provinciali, che attraversano il centro abitato, individuati a seguito della delimitazione di centro abitato, in precedenza descritta, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta Comunale con la quale si procede alla delimitazione stessa.
2. La delimitazione del centro abitato individuata altresì, lungo le strade statali, regionali, provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che *costituiscono "strade comunali"*, ed individua pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.
3. Per quanto riguarda la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in prossimità di aree vincolate, ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n.42 del 22/01/2004, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo strade site nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs.30 aprile 1992,



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

- n. 285 e s.m.i. , previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla regione, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
4. Inoltre, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
 5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (11).

Art. 18 Definizione del settore incaricato al rilascio delle autorizzazioni

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento sarà il Settore Polizia Locale.
2. Il Responsabile di questa unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale (12).
3. I compiti assegnati a questo ufficio sono i seguenti:
 - esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
 - accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente PGIP ed eventualmente richiedere, come integrazione, la modulistica necessaria;
 - proporre le eventuali modifiche al presente PGIP ritenute necessarie per rendere più funzionale l'utilizzo di questo strumento;
 - convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice, nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
 - richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
 - prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
 - esprimere parere motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente PGIP e dalle norme vigenti;
 - istituire e mantenere il Registro delle autorizzazioni (13);
 - indire di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o quando si debbano acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza, sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti (14).



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

Art. 19 Modalità per la richiesta delle autorizzazioni

1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in bollo allo sportello SUAP del Comune allegando:
 - uno stralcio planimetrico, in scala opportuna (1:5000) che fornisca l'inquadramento dell'area interessata dall'intervento;
 - una planimetria in scala opportuna (1:200/1:500) dell'area interessata dall'intervento, con indicate tutte le misure necessarie per la valutazione della sicurezza per la circolazione stradale (distanze da semafori, intersezioni, dalla carreggiata, da segnali di indicazione – pericolo - prescrizione, da altri impianti pubblicitari, ecc);
 - un rilievo fotografico del contesto urbano, dello stato attuale e con l'inserimento del mezzo pubblicitario. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
 - autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare sarà realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - scheda tecnica in scala opportuna (1:10/1:20) contenente il disegno tecnico dell'impianto pubblicitario con relative misure e una relazione sulle caratteristiche del mezzo pubblicitario, precisando il tipo di struttura ed i materiali utilizzati;
 - se l'impianto in progetto utilizzerà circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, compresa la dichiarazione di emissione del flusso luminoso inferiore a 150 candele per mq;
 - copia a colori del bozzetto grafico del messaggio pubblicitario, in scala opportuna;
 - in caso di installazione su proprietà privata appartenente a terzi, consenso scritto da parte del proprietario del terreno o dell'edificio su cui si intende installare il mezzo pubblicitario;
 - copia dei versamenti dovuti come diritti per lo svolgimento delle operazioni tecnico-amministrative in conformità a quanto previsto dal prezzario annuale del Comune (15).
2. È necessario verificare se sull'area interessata dall'autorizzazione gravi vincolo ambientale o vincolo idrogeologico.
3. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile presentando una richiesta scritta in bollo, sei mesi prima della scadenza.



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

4. In caso di autorizzazioni relative ad impegni assunti dall'Amministrazione Comunale relativi a contratti di sponsorizzazione di interventi su strada, la durata dell'autorizzazione può essere pari alla durata del contratto di convenzione.
5. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione non concede diritto al rimborso delle spese per le operazioni tecnico-amministrative. Le autorizzazioni per gli impianti temporanei non sono rinnovabili. In caso di prolungamento dell'evento al quale si riferiscono, dovrà essere inoltrata nuova ed apposita istanza.
6. L'esposizione di materiale pubblicitante gli spettacoli viaggianti, quali per esempio locandine, manifesti, cartelli di dimensioni ridotte ecc., è autorizzata previa la presentazione di una comunicazione in carta semplice ove siano riportati:
 - tipologia dello spettacolo/ iniziativa
 - nominativo del titolare e/o responsabile dell'esposizione
 - tipologia e quantità del materiale esposto
 - data di inizio e fine esposizione
7. Il materiale non potrà essere in alcun modo applicato e/o ancorato alle paline semaforiche, non potrà essere in alcun modo installato in quei punti del terreno che limitano in transito, la viabilità o creare pericolo per la circolazione stradale.
8. Il personale preposto alla vigilanza ha la facoltà di spostare il materiale esposto, in qualsiasi momento, in altri punti del territorio a sua completa discrezione.
9. Entro il termine di 90 giorni dalla data dell'autorizzazione si dovrà provvedere all'installazione degli impianti pubblicitari autorizzati, a pena di revoca e decadenza della stessa. L'avvenuta installazione degli impianti pubblicitari effettuata entro il termine indicato, dovrà essere comunicata al Settore Polizia Locale a mezzo di apposita comunicazione di fine lavori.

Art. 20 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente PGIP;
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da sfregi o graffiti;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405 comma 1 del D.P.R. 495/92, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
 - stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, avente durata pari al periodo autorizzato.



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

2. E' fatto inoltre obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici e di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo, per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 21 - Targhetta di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile dal bordo della carreggiata nel senso di marcia, sulla quale siano riportati i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica e/o del punto di installazione;
 - data di scadenza dell'autorizzazione
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione della targhetta di cui sopra, è ammesso che i dati di cui sopra siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 22 - Tariffe

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Cameri alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 10728 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

- a. giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b. annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- c. solo per l'occupazione di suolo con dehors ad uso dei pubblici esercizi, nel caso di occupazioni stagionali pari o superiori a mesi 4, il canone verrà calcolato per l'intero anno solare, detratto il 5% per ogni mese di mancata occupazione

Art. 23 – Criteri per la determinazione della tariffa per occupazioni di suolo pubblico

1. Contribuiscono alla determinazione del canone:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) l'importanza delle strade, aree o spazi pubblici su cui insiste l'occupazione;
 - d) il sacrificio imposto alla collettività;
 - e) l'attività esercitata dal titolare dell'autorizzazione, in relazione alle modalità dell'occupazione.
2. L'incidenza degli elementi indicati al comma precedente sulla determinazione del canone, è quella risultante dai coefficienti indicati nell'Allegato B.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi e aree pubbliche vengono distinte a seconda della zona ove vengono realizzate. Le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune, classificati in base alla loro importanza, sono riportati nell'Allegato A.

Art. 24 – Determinazione del canone per occupazioni permanenti e temporanee

1. La tariffa base è definita con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate a un canone annuale commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le frazioni di anno, al fine della determinazione del canone, vengono conteggiate per intero.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate a un canone nella misura prevista per le singole tipologie in relazione alla durata e commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, o lineari, per le sole occupazioni con cavidotti, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

Art. 25 – Determinazione del canone per occupazioni permanenti del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi

1. Le occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63, comma 2, lett. f, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.. Il numero di utenti da prendere in considerazione sarà quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le aziende di erogazione di pubblici servizi dovranno invece corrispondere il canone per le occupazioni temporanee secondo i normali criteri previsti dal presente regolamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci o impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo, una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al cinquanta per cento delle spese medesime.

Art. 26 – Determinazione del canone per occupazioni temporanee con manomissione del suolo pubblico

1. Per le occupazioni temporanee con manomissione del suolo per la posa a dimora, ovvero per la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti, il canone è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come in tariffa per ogni m lineare e fino a trenta giorni di occupazione.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, che si protraggono oltre il limite di trenta giorni, il canone è maggiorato in base alle seguenti percentuali:
 - a) fino a 90 giorni: maggiorazione del 30 %;
 - b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50 %;
 - c) oltre i 180 giorni: maggiorazione del 100%.

Art. 27 – Definizione dei coefficienti

1. Il canone per ciascuna occupazione è determinato applicando alla tariffa base i coefficienti di ciascuno dei parametri indicati nell'Allegato B:

$(Tr \times gg \times mq) \times Dr \times Cat \times Sac \times Nat = \text{Canone dovuto}$

- a) Tr =la Tariffa base è l'importo dovuto al mq (o metro lineare) al netto di eventuali riduzioni;
- b) gg=Giorni di effettiva occupazione (gg = 1,00 per le occupazioni permanenti);
- c) mq=Metri quadrati (o metri lineari);



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

- d) Dr=la Tipologia dell'occupazione temporanea in relazione alla durata è il coefficiente da applicare alle occupazioni temporanee in ragione delle ore di effettiva occupazione giornaliera (1,00 per le occupazioni permanenti);
- e) Cat=la Categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici esprime l'importanza dell'area su cui le occupazioni sono realizzate;
- f) Sac=il Sacrificio imposto alla collettività impone coefficienti maggiorativi a seconda del disagio arrecato alla collettività dalla specifica occupazione;
- g) Nat=a seconda della Natura dell'attività si prevedono coefficienti maggiorativi/diminutivi.

Art. 28 – Agevolazione per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è commisurata in ragione delle superfici occupate:
 - a) 50 % fino a 100 mq;
 - b) 25 % per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1.000;
 - c) 10 % per la parte eccedente i mq 1.000.
2. Per le occupazioni in occasione delle fiere stagionali si applica la riduzione del 50 %.
3. Sono previste delle riduzioni in base alla durata:
 - a) occupazioni temporanee uguali o superiori a 15 giorni: riduzione del 50%;
 - b) occupazioni temporanee uguali o superiori 30 giorni o ricorrenti: riduzione del 75%.
4. Per le occupazioni temporanee, in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza turistica patrocinata dall'Ente, si applica la riduzione del 80%, purché le medesime rientrino nel programma della manifestazione stessa.
5. Per le occupazioni mediante dehors con soli arredi a servizio delle attività di somministrazione di durata superiore a mesi 4 (quattro) ma inferiore all'anno viene applicata la tariffa annuale ridotta del 5% per ogni mese in cui il suolo pubblico resta a disposizione della collettività.

ART. 29 - Determinazione del canone per PUBBLICITA'

PRESUPPOSTO

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forma di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

APPLICAZIONE

1. il canone per la pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione del canone per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE DEL CANONE

Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate al canone base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, il relativo canone è maggiorato del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento del relativo canone da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, del D.L.vo 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 30 – Modalità di pagamento del canone

Il pagamento del canone può essere effettuato, a titolo esemplificativo, mediante:

- versamento su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI CAMERI – SERVIZIO TESORERIA";
- versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
- bonifico su apposito IBAN presso il Tesoriere del Comune;

In ogni caso, per il pagamento del canone, sarà l'ufficio preposto al rilascio delle concessioni a fornire le necessarie modalità ed istruzioni che dovranno essere seguite dal titolare la concessione per effettuare il pagamento.

ART. 31 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni (indicare la riduzione applicata per ogni tipologia):

- a. eccedenti i mille metri quadrati;
- b. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici (Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio del Comune, quest'ultimo può prevedere con apposita Deliberazione di Giunta Comunale la riduzione o l'esenzione dal canone)
- c. con spettacoli viaggianti;
- d. per l'esercizio dell'attività edilizia.

ART. 32 – Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e. le occupazioni di aree cimiteriali;

f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

n. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

o. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

p. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

(Oltre a quelle obbligatorie gli enti possono prevedere ulteriori esenzioni, come nel caso di iniziative patrocinate dall'ente.)

ART. 33 – Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Per le occupazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 gennaio.

ART. 34 – Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

ART. 35 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;

b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 36 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 35 comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

ART. 37 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5 (cinque) euro, al netto degli interessi maturati. (art. 23 – Regolamento generale delle entrate comunali)
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 38 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 17 del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 39 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione

ART. 40 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 41 – Trattamento dei dati personali



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 42 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Cameri mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Cameri garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 43 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 36,4 corrispondente al 20% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 154,00 corrispondente al 80% della superficie disponibile.

Articolo 44 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti è pari a 10 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 45 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C).



COMUNE DI CAMERI
Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

Articolo 46 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 47 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 48 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 49 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

- committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
 8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
 9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
 10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
 11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 50 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 46 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 35.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 51 - Norme transitorie

1. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 25 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511611 - fax 0321 511650

3. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

ART. 52 - Norme finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP e ICPDPA
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 53 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il 01/01/2023.